

Delibera:

di formulare parere favorevole, ai sensi dell'art. 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, sullo schema di Contratto di programma 2016-2021 - parte servizi per la disciplina del finanziamento delle attività di gestione e manutenzione straordinaria della rete tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e rete ferroviaria italiana S.p.a..

Questo comitato, per la quota parte di fabbisogni non finanziata per la quale non sussistano obblighi dello Stato, raccomanda:

1. a decorrere dal 2017 e per il periodo regolato, che le parti, in sede di aggiornamento dell'atto contrattuale, procedano ad un'analisi della dinamica dei costi e dell'efficientamento aziendale per verificare e dimensionare l'effettivo fabbisogno della manutenzione ordinaria nel limite delle risorse che si renderanno disponibili;

2. che l'estensione del progetto «Gate» ed eventuali altre iniziative finalizzate a migliorare e garantire la sostenibilità del servizio di assistenza a passeggeri a ridotta mobilità (PRM) e dei servizi di «safety», i cui fabbisogni, per un importo di 220 milioni di euro, sono esposti nell'Allegato 4a, siano regolati in apposito atto integrativo, previa verifica della sussistenza delle risorse finanziarie necessarie;

3. che gli interventi di manutenzione straordinaria relativi al 2021, il cui fabbisogno è evidenziato nell'Allegato 4a, in caso di indisponibilità delle risorse siano soggetti a revisione ai sensi dell'art. 6;

4. di espungere il riferimento all'esercizio 2015 nell'Allegato 4a, in quanto soggetto alla disciplina del contratto 2012-2014, e di depurare tali importi e ricalcare i totali, anche al fine di evidenziare l'effettiva portata finanziaria del contratto 2016-2021;

5. di correggere gli importi nel rigo 5 e rigo 9 - anno 2016;

6. che, per misurare gli indicatori di performance di cui all'Allegato 1c, si faccia riferimento alle proposte formulate dal NARS nell'allegato 1 al citato parere n. 6/2015, ed in particolare nei paragrafi relativi agli indici di qualità dei componenti, al grado di soddisfazione dell'utente e al supporto delle tecnologie mobili per i processi aziendali, in cui si individuano meccanismi di monitoraggio della qualità percepita, anche mediante l'utilizzo di sistemi web.

Il Comitato raccomanda, altresì, di inserire la seguente clausola: «Il concessionario effettua il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il medesimo soggetto assicura, altresì, a questo Comitato flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti e modalità con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui al citato art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144».

Il MIT provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione della documentazione riguardante l'oggetto della presente delibera e a verificare, prima di procedere alla redazione del decreto di appro-

vazione del Contratto, che la stesura tenga conto delle raccomandazioni formulate nel parere di questo Comitato, motivando debitamente gli eventuali scostamenti.

Roma, 3 marzo 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il Segretario: LOTTI

*Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 856*

17A04374

DELIBERA 3 marzo 2017.

Seconde linee guida antimafia di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016». (Delibera n. 26/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione), che istituisce presso il Ministero dell'interno un apposito Comitato per il coordinamento delle procedure di monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti «prioritari» (C.C.A.S.I.I.P.) ai fini della prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, di nomina del commissario straordinario di Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, effettuata ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», che, all'art. 30:

al comma 1, istituisce, nell'ambito del Ministero dell'interno, una «Struttura di missione» (di seguito Struttura) per lo svolgimento, in forma integrata a coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture connessi agli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016;

al comma 3, stabilisce che la suddetta Struttura si conforma alle linee guida, adottate dal C.C.A.S.I.I.P. anche in deroga alle disposizioni del libro II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;

al comma 13, statuisce l'applicazione delle disposizioni in materia di tracciamento dei pagamenti di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni ed integrazioni, ai contratti, subappalti e subcontratti relativi agli interventi di ricostruzione pubblica e privata, ferma restando la possibilità per la Struttura di proporre a questo Comitato, per gli interventi pubblici di particolare rilievo,



la sottoposizione al più stringente monitoraggio finanziario previsto dall'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, concernente «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli interventi sismici del 2016», che, in relazione all'aggravarsi delle conseguenze degli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016, prevede la redazione di un elenco di comuni aggiuntivo rispetto a quello riportato nell'allegato 1 al citato decreto-legge n. 189/2016, al fine dell'estensione dell'applicazione, tra l'altro, delle misure ivi previste;

Vista la legge 15 dicembre 2016, n. 229, che ha:

convertito, con modificazioni, il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;

abrogato il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, includendo, nelle modifiche al primo decreto-legge, le disposizioni estensive recate dal decreto-legge abrogato — anche sotto il profilo della portata territoriale — in relazione all'aggravarsi delle conseguenze degli eventi sismici successivi alla citata data del 24 agosto 2016;

Vista la delibera 1° dicembre 2016, n. 72, in corso di registrazione, che qui si intende interamente richiamata, con la quale questo Comitato ha approvato le «Prime linee guida antimafia di cui all'art. 30, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189», licenziate dal C.C.A.S.I.I.P. nella seduta del 21 novembre 2016, raccomandando l'adozione di opportune misure intese a rendere possibile la tracciabilità informatica dei flussi finanziari;

Vista la nota 30 gennaio 2017, n. CCA-SGO/11001/119/7/27, con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso, ai fini dell'inserimento nell'ordine del giorno della prima riunione di questo Comitato, lo schema di seconde linee guida adottato, ai sensi del comma 3 dell'art. 30 del decreto-legge n. 189/2016, dal C.C.A.S.I.I.P. nella seduta del 25 gennaio 2017;

Vista la nota 23 febbraio 2017, avente il medesimo protocollo della precedente nota, con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso altra stesura dello schema di protocollo quadro allegato alle menzionate linee guida, emendata da alcuni errori materiali;

Preso atto che il documento sottoposto all'esame di questo Comitato si riferisce a tutti gli interventi previsti dal sopra citato art. 30, comma 1, e che in particolare:

nella parte iniziale ricostruisce il «quadro della gestione della ricostruzione e funzione delle prime linee guida», sottolineando come quest'ultime siano riferite specificatamente agli interventi di immediata ricostruzione previsti all'art. 8 del decreto-legge n. 189/2016 e all'art. 9 del decreto-legge n. 205/2016;

illustra i compiti della Struttura e definisce, con riferimento agli operatori economici che non possono essere iscritti di diritto nell'Anagrafe antimafia degli esecutori, le modalità per effettuare le verifiche propedeutiche a tale iscrizione, dedicando particolare attenzione ai controlli da svolgere nei confronti delle imprese che si occupano dello smaltimento dei rifiuti;

indica i controlli da effettuare nella fase di cantierezzazione, prevedendo, per gli interventi di ricostruzione pubblica, la redazione di «piani di controllo coordinato del

cantiere e del sub-cantiere» sulla scorta delle direttive impartite da questo Comitato in tema di infrastrutture strategiche (delibere 3 agosto 2011, n. 58, e 6 agosto 2015, n. 62);

per gli interventi di ricostruzione pubblica, specifica le clausole da riportare nei protocolli di legalità da stipulare, a valle delle procedure di aggiudicazione, tra soggetto aggiudicatore e appaltatore/affidatario dell'esecuzione, clausole da inserire anche nei contratti stipulati in attuazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole;

include uno schema di protocollo quadro di legalità tra Struttura, commissario straordinario e Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia), che funge da centrale unica di committenza per regioni, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la realizzazione di interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di rispettiva competenza;

precisa che tale schema, con le dovute modifiche, può essere riproposto per eventuali protocolli speciali e/o settori di intervento non ancora individuati dal commissario straordinario;

reca indicazioni specifiche per gli interventi di ricostruzione privata e ripristino delle attività produttive e regolamentano i controlli sui materiali da costruzione;


Preso atto che inoltre le linee guida all'esame, al punto 8:

disciplinano il controllo dei flussi finanziari in base a forme semplificate di monitoraggio finanziario, sulla falsariga della positiva esperienza maturata in occasione degli eventi sismici del 2012 in Emilia-Romagna, mantenendo il sistema di rilevazione dei flussi finanziari tramite circuito interbancario, nella sua attuale configurazione, ai sensi del sopra citato art. 36 della legge n. 114/2014 e relativi provvedimenti attuativi;

estendono il monitoraggio di cui sopra in modo da poter seguire anche i pagamenti verso subappaltatori e subcontraenti, senza aggravio per i beneficiari dei contributi pubblici;

prevedono che il sistema informatico da utilizzare per l'autorizzazione degli interventi venga integrato applicativamente con i sistemi dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPE) per l'acquisizione delle informazioni di tracciamento di rispettiva competenza e demandano al commissario straordinario, all'ANAC e al DIPE di definire congiuntamente le modalità tecniche per detta integrazione;

Considerata la necessità che venga individuata un'informazione tracciante, l'art. 3 della citata legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, norma generale di riferimento in materia, nel cui ambito rientrano anche le procedure di tracciamento riguardanti erogazioni e concessioni di pubbliche provvidenze ai privati, offre un autorevole punto di riferimento allorché ha stabilito che lo strumento di pagamento debba contenere anche il Codice unico di progetto (CUP), relativo all'investimento pubblico sottostante, nonché il Codice identificativo di gara (CIG) in caso di contributi pubblici;



Tenuto conto dell'esame della proposta effettuato nel corso della riunione preparatoria di questo Comitato del 1° marzo 2017 ai sensi del vigente regolamento (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62, *Gazzetta Ufficiale* n. 122/2012);

Tenuto conto che, nel corso di detta riunione preparatoria, il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ha chiesto che i dati di cui al menzionato punto 8 delle linee guida vengano posti a disposizione del Ministero stesso;

Vista la nota 3 marzo 2017 n. 1068-P redatta congiuntamente dal DIPE e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta di questo Comitato;

Considerato che, in relazione agli esiti dell'istruttoria svolta, il documento sottoposto a questo Comitato appare condivisibile;

Su proposta del Ministro dell'interno;

Delibera:

1. Sono approvate le «Seconde linee guida antimafia di cui all'art. 30, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189», licenziate dal Comitato di coordinamento di cui all'art. 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nella seduta del 25 gennaio 2017, e allegate — unitamente allo schema di protocollo quadro di legalità ad esse annesso — alla presente delibera, della quale formano parte integrante.

2. I dati di cui al punto 8, quinto capoverso, delle linee guida come sopra approvate sono messi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze e di qualunque altra amministrazione pubblica ne faccia richiesta: le modalità tecniche per l'accesso verranno definite tra commissario straordinario, DIPE, ANAC e Ministero dell'economia e delle finanze — anche al fine di garantire il principio di univocità dell'invio dei dati nell'ambito dei rispettivi sistemi — senza aggravio di costi per le amministrazioni coinvolte.

Roma, 3 marzo 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il segretario: LOTTI

AVVERTENZA:

L'allegato 1, denominato «Ministero dell'interno - Comitato di coordinamento di cui all'art. 203, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», che forma parte integrante della delibera, è consultabile sul sito www.programmazioneeconomica.gov.it sezione Banca dati delibere CIPE - allegati non pubblicati in *Gazzetta Ufficiale*.

Link: <http://www.programmazioneeconomica.gov.it/?p=16427>

Registrata alla Corte dei conti il 9 giugno 2017

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 825

17A04338

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bisolhelix»

Estratto determina AAM/PPA n. 593 del 5 giugno 2017

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Boehringer Ingelheim International GmbH (Registro delle imprese Mainz HR B21063) con sede legale e domicilio fiscale in Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, - Germany;

Medicinale BISOLHELIX

Confezione AIC n. 044141012 - «Sciropo» 1 flacone in vetro da 100 ml con cucchiaiino dosatore

È ora trasferita alla società

Nuovo titolare A.I.C.: Sanofi S.P.A. - Viale Luigi Bodio 37/B - 20158 Milano

Codice fiscale 00832400154

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore

della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A04181

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «BuscofenAct»

Estratto determina AAM/PPA n. 594 del 5 giugno 2017

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Boehringer Ingelheim International GmbH (Registro delle imprese Mainz HR B21063) con sede legale e domicilio fiscale in Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, - Germany;

